

Ufficio Documentazione e Studi

II DECRETO-LEGGE N. 152 DEL 2021 ATTUAZIONE PNRR E PREVENZIONE INFILTRAZIONI MAFIOSE

Approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 27 ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre, il decreto-legge n.152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ha lo scopo di semplificare e accelerare l'azione volta a **raggiungere i 51 target e milestones** del Piano entro il termine previsto del **31 dicembre 2021**.

Il decreto, per la precisione, dovrà consentire di centrare sette obiettivi (un ottavo sarà raggiunto con la legge quadro sulla disabilità approvata nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri): 1) Fondo per la ripresa e la resilienza Italia, necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile. 2) Garanzie per il finanziamento nel settore turistico, con l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le Pmi, di una sezione speciale turismo. 3) Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator, con un "Superbonus" dell'80% per l'incremento dell'efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la digitalizzazione delle strutture turistiche. 4) Istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese, con cui si consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. 5) Modifica all'iter di approvazione dei contratti di programma, per accelerare in particolare quelli relativi alla Rete ferroviaria italiana. 6) Riforma della spending review, con cui si rafforza il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa, anche per supportare le altre amministrazioni centrali. 7) Esperti per l'attuazione del PNRR, con il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano.

Detto che il provvedimento introduce anche importanti modifiche normative al Codice antimafia, per la **prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, complessivamente le **misure** in esso contenute sono piuttosto variegate: dal turismo (il "pacchetto turismo" del PNRR ammonta complessivamente a 2,4 miliardi) agli investimenti infrastrutturali, dalla rigenerazione urbana alle Zone economiche speciali (Zes), dalle borse di studio per l'accesso all'università alle scuole innovative.

Sono poi da sottolineare, come ha fatto il relatore Gian Pietro Dal Moro, la correttezza e l'equilibrio nei rapporti tra il Parlamento e il Governo, per aver accolto le richieste emergenti dal parere unanime del Comitato per la legislazione e dalla Commissione Affari Costituzionali. Ripetendo il precedente positivo del "decreto Rilancio", i decreti del Ministero dell'Economia e Finanze dovranno passare attraverso il parere del Parlamento, cosa che invece precedentemente non era prevista. È la dimostrazione di come il Governo sappia ascoltare e di come il Parlamento funzioni.

Ecco comunque, di seguito, le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" <u>AC 3354</u> – relatori Gian Pietro Dal Moro (PD) e Roberto Pella (FI) – e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede Referente.

MISURE URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

TURISMO

Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche (art. 1, co. 1-17)

Alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale sono attribuiti un credito d'imposta e un contributo a fondo perduto per specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

Il credito d'imposta, un "Superbonus", spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024. Il credito è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il contributo a fondo perduto è attribuito fino al 50 per cento delle spese per interventi svolti nello stesso periodo, per un importo massimo di 40 mila euro, innalzabile: fino ad ulteriori 30 mila euro nel caso in cui l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; fino ad ulteriori 20 mila euro per le imprese femminili o giovanili (società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne o da giovani, società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne o giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne o giovani, imprese individuali gestite da donne o giovani che operano nel settore del turismo); fino ad ulteriori 10 mila euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Da sottolineare che il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono **cumulabili**, a condizione che ciò – tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap – **non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi**.

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a **conclusione dell'intervento**, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda,

un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di **idonea garanzia fideiussoria** o **cauzione**.

Gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta, che non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852, sono quelli di: incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; eliminazione delle barriere architettoniche; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cosiddetti manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; spese per la digitalizzazione.

Infine, oltre al fatto che per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l'intervento di un **finanziamento agevolato**, si stabilisce una **disciplina transitoria** che riguarda gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021, rispetto ai quali continua ad applicarsi il **credito di imposta** per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere nella misura del **65 per cento**, in base all'art. 79 del decreto "Agosto".

Fondo per gli esercizi di ristorazione (art. 1, co. 17-bis -17-quinquies)

Prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, di un **Fondo** con una dotazione di **10 milioni di euro** per il **2021**, per l'erogazione di **contributi** a fondo perduto alle imprese del **settore della ristorazione** per sostenerne la ripresa e la continuità.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 2)

Utilizzando i fondi previsti nel PNRR si istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici), nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico (nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni).

La dotazione è di **358 milioni di euro**: 100 milioni per il 2021, 58 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (il 50 per cento di tale importo complessivo è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, secondo quanto richiesto dalla UE).

Fondo per gli investimenti nel settore turistico (art. 3)

Al fine di sostenere investimenti e interventi di **riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale** di importo non inferiore a 500 mila euro e non superiore a 10 milioni di euro da realizzare entro il 31 dicembre 2025, si istituisce un **Fondo per gli investimenti nel settore turistico** con una dotazione complessiva di **180 milioni di euro**

per il periodo dal 2022 al 2025, a valere sulle risorse del PNRR, destinato alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo diretto alla spesa, nella misura massima del **35 per cento** delle spese e dei costi ammissibili.

A beneficiarne saranno **imprese alberghiere**, strutture che svolgono **attività agrituristica**, strutture ricettive all'aria aperta e imprese del **comparto turistico**, **ricreativo**, **fieristico e congressuale**, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (art. 3, co. 9-bis)

Si stabilisce, anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR, che il limite massimo entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle **imprese** e gli **investimenti in ricerca** (Fri) sono destinate, al 31 dicembre di ciascun anno, alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile, sia ridotto dal 70 al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024.

Rifinanziamento del Fondo turismo (art- 3-bis)

Modificate le modalità di **rifinanziamento** del **Fondo turismo** di cui all'art. 178, co. 3, del decreto "Rilancio" del 2020 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, ponendo l'onere a carico delle annualità dal 2022 al 2025, invece che a valere su quelle del 2021.

Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e *tour operator* (art. 4)

Ad agenzie di viaggio e *tour operator* è attribuito, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, un **credito d'imposta** nella misura del **50 per cento** dei costi sostenuti per **investimenti e attività di sviluppo digitale**, fino all'importo massimo complessivo di **25 mila euro** e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA Semplificazione procedure riguardanti gli investimenti ferroviari (art. 5)

Vengono modificate le **procedure** di approvazione del **Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (Mims) e Rete ferroviaria italiana (Rfi)**, in modo che i tempi complessivi possano ridursi a circa otto mesi rispetto ai tempi di circa tre anni che sono stati necessari per l'approvazione dei Contratti di programma negli ultimi anni. Prevista la trasmissione alle Camere, nel termine di 5 giorni, con apposita informativa, del Contratto di programma sottoscritto e dei relativi aggiornamenti.

Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria (art. 6)

Nel testo del decreto-legge n. 77 del 2021, il decreto "Semplificazioni", si introduce un nuovo articolo 53-bis, finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, compresi quelli finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. La riforma consiste nella possibilità di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, potranno essere acquisite nelle ulteriori fasi di progettazione, senza indizione della Conferenza dei servizi, in deroga alla legge n. 241 del 7 agosto 1990. Queste modifiche ridurranno il tempo dell'iter di autorizzazione dei progetti da undici a sei mesi.

In materia di progettazione delle opere pubbliche (art. 6-bis)

Introdotte alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR (art. 6-ter)

Riscritto, con alcune integrazioni, il terzo periodo del co. 3 dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle **procedure negoziate** per gli **investimenti finanziati** con le **risorse previste dal PNRR**, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.

Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti (art. 6-quater)

Apportate alcune modifiche all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, riguardante i compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

Per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (art. 7)

Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalga della società **Difesa Servizi S.p.a.** per l'espletamento delle **procedure di gara** per la realizzazione del **Polo strategico nazionale**, infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR. A questo scopo la società viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate.

Al tempo stesso si supera la previsione in base alla quale **Consip S.p.a.**, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, mette a disposizione della pubblica amministrazione specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione del Polo strategico nazionale. Analogamente, si sopprime la previsione che ha affidato a Sogei S.p.a. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri Ced. Si prevede al contempo che Sogei S.p.A. eroghi servizi in qualità di **infrastruttura cloud nazionale** a favore di diversi soggetti (amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house*; Agenzia per la cybersicurezza nazionale; altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi; Ministero dell'Istruzione). Si estende infine all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (Acn) la possibilità, già prevista per diverse amministrazioni pubbliche, di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei.

Contributo all'Agenzia industrie difesa (art. 7, co. 4-bis)

Autorizzato un contributo a favore dell'**Agenzia industrie difesa** di **11,3 milioni di euro** per il **2022** e di **7,1 milioni** per il **2023** per favorire la transizione digitale del Ministero della Difesa, per potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa e per realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti.

PROCEDURE DI SPESA

Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8)

Viene costituito un **Fondo di fondi** denominato "**Fondo Ripresa Resilienza Italia**" per l'attuazione, nell'ambito del PNRR, delle linee progettuali "**Piani urbani integrati**" e "**Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico**". La dotazione del Fondo è pari a **772 milioni**, di cui 272 per i Piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo. Il Fondo, che sarà gestito dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), potrà investire in quote di altri "fondi operativi" o "fondi tematici" o "fondi target", favorendo l'ingresso nel capitale dei destinatari finali (*equity*) oppure forme di credito o garanzia a favore degli stessi destinatari finali.

Istituzione dei Molecular Tumor Board (art. 8. co. 1-bis – 1 quater)

Prevista la definizione, con decreto del Ministero della Salute, dei criteri e delle modalità per l'**istituzione** dei *Molecular Tumor Board* (MTB) nell'ambito delle Reti oncologiche regionali (Ror) alla cui realizzazione devono provvedere Regioni e Province autonome, anche con riferimento all'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa *Next Generation Sequencing* (NGS).

In materia di distretti turistici (art. 8-bis)

Si interviene sulla **disciplina dei distretti turistici** per aggiornarla al nuovo assetto delle competenze tra Ministeri in materia di turismo disposto dal decreto-legge n. 22 del 2021 e dunque per precisare che il decreto ministeriale istitutivo del distretto turistico è adottato dal Ministro del Turismo; per prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine per la delimitazione dei distretti.

Proroga attuazione Programmi complementari (art. 9, co. 1)

Viene **prorogata** di un anno, al **31 dicembre 2026**, la data entro la quale deve essere conclusa l'attuazione dei **Programmi operativi complementari (Poc)**, relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. Prevista anche la possibilità di utilizzo delle risorse dei Poc per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ritardo pagamento debiti commerciali (art. 9, co. 2)

Si favorisce il **rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali** delle pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023, attraverso una **maggiore incisività della disciplina vigente**.

Analisi impatto su occupazione e retribuzione del lavoro del PNRR (art. 9, co. 3-5)

Si stabilisce la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'**impatto delle riforme e degli investimenti** del PNRR, in particolare **su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo**. Le convenzioni per l'utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del regolamento per la protezione dei dati personali. Anche a tal fine convenzioni stipulate e programmi di ricerca sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano le informazioni rilevanti.

Gestione contabile delle risorse destinate all'attuazione del PNRR (art. 9, co. 6-7 e co. 12-13)

Introdotte norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR.

In particolare, si assicurano anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, al fine di garantire loro la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari. Si precisa che le anticipazioni sono disposte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni

parlamentari competenti per i profili finanziari, entro sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere.

Si autorizza poi il **versamento** delle **risorse** iscritte nel bilancio dello Stato, e destinate a interventi PNRR, sui **conti correnti infruttiferi** aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione del *Next Generation EU*, nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare unitarietà e flessibilità alle procedure di gestione finanziaria dei fondi. Infine si **esclude** l'**esecuzione forzata**, ovvero atti di **sequestro** o di **pignoramento**, sui fondi PNRR esistenti nei conti correnti della Tesoreria centrale o nelle corrispondenti contabilità speciali intestate alle pubbliche amministrazioni responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR.

Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica (art. 9, co. 8-9)

Si istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa**, per rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.

Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato e impiego di esperti (art. 9, co. 10-11)

Si autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il biennio 2021-2022, a reclutare mediante nuovi concorsi o scorrimento delle vigenti graduatorie 40 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, e a stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, entro il limite di spesa complessivo di 600 mila euro.

Realizzazione della riforma del PNRR "Sistema unico di contabilità economicopatrimoniale per le PA" (art. 9, co. 14-18)

Si interviene a proposito della realizzazione della **riforma** del PNRR denominata "**Dotare** le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale", prevedendo che le attività connesse siano svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e stabilendo il compenso dei componenti dello *Standard Setter Board*.

Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR (art. 9, co. 18-bis)

Viene affidato ad una apposita circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le **amministrazioni titolari** dei singoli **interventi previsti nel PNRR** possono imputare nel relativo quadro economico **i costi per il personale** da rendicontare a carico del Piano. Inoltre, si dispone

che è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'ammissibilità solo di ulteriori spese di personale a carico del PNRR.

Consultazione e informazione del Parlamento su attuazione PNRR (art. 9-bis)

Introdotte norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR. In particolare, si prevede che la relazione semestrale trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia contenga anche una nota esplicativa relativa al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il periodo di riferimento e che nel caso in cui il Governo, a fronte di circostanze oggettive che impediscano di realizzare traguardi o obiettivi previsti nel PNRR, intenda presentare un Piano modificato o un nuovo Piano, debba trasmettere alle Camere, prima dell'invio alla Commissione europea, la proposta di Piano modificato o di nuovo Piano in tempo utile per il suo esame parlamentare.

Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (art. 10)

Con un onere di **euro 2 milioni** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) il **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR**, di competenza del medesimo Ministero - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

Attuazione degli interventi del PNRR (art. 10, co. 2-bis)

Gli **enti del sistema camerale** sono inseriti tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla **realizzazione operativa** degli **interventi** previsti dal **PNRR**.

Fondo nuove competenze e rideterminazione delle risorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione (art. 10-bis)

Le **risorse** del **Fondo nuove competenze** sono **incrementate di 100 milioni** di euro per il 2021 e si ridetermina il limite delle minori entrate contributive posto per l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro derivanti dalla conclusione di contratti di rioccupazione.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti Zes e sportello unico Zes (art. 11)

Si introduce lo **sportello unico digitale** per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle **Zone economiche speciali (Zes)** e si prevedono **semplificazioni procedurali** e per

la **risoluzione** delle **controversie** nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza dei servizi.

Si consente l'instaurazione di **rapporti di lavoro a tempo determinato**, tramite un contingente massimo di **10 unità di personale** proveniente da amministrazioni pubbliche, per il **supporto ai singoli Commissari Zes**.

Indennità ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro (art. 11, co. 1-bis)

Modificata la norma transitoria contenuta nel decreto "Sostegni" riguardante il riconoscimento, a favore dei **lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti**, dell'**indennità** per le **giornate di mancato avviamento al lavoro**: si specifica, con effetto retroattivo, che alcune condizioni per il beneficio in oggetto – relative all'individuazione dei relativi porti – devono intendersi come alternative e non come poste in via congiunta.

UNIVERSITÀ E RICERCA

Borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM (art. 12)

Per il periodo di riferimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in attuazione degli obiettivi previsti, si semplifica la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, da parte degli studenti universitari e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), alle borse di studio.

Supporto tecnico al Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 13)

Entro un limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2021, si autorizza il **Ministero** dell'Università e della Ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

Interdisciplinarietà classi di laurea e formazione profili professionali innovativi (art. 14)

In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, si stabilisce che nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio universitari, una parte dei crediti formativi possa essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (Ssd) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è quello di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi.

Istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 (art. 14, co. 2-bis)

Si consente al Ministero dell'Università e della Ricerca di autorizzare la presentazione di richieste di **istituzione di nuovi corsi di studio universitari** nelle **regioni dell'Italia centrale** colpite dagli **eventi sismici del 2016**, in deroga ai termini temporali ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

Alloggi per studenti (art. 15)

Si interviene sulla disciplina in materia di **realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti** universitari, con la duplice finalità di **semplificare le procedure**, disponendone l'effettuazione con modalità informatiche, e di favorire il **rispetto di elevati** *standard* **ambientali**.

AMBIENTE

Risorse idriche (art. 16)

Modificando diversi provvedimenti, si interviene in materia di risorse idriche.

In materia di tariffa del servizio idrico integrato, intervenendo sull'art. 154 del Codice dell'ambiente si prevede che nella determinazione dei canoni si tenga conto, oltre che dei costi già previsti, anche di quelli di inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga"; si introduce poi il nuovo comma 3-bis, prevedendo che con decreto – del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica – siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche per usi irriqui collettivi e di autoapprovvigionamento.

Si prevede poi che il **Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** sia adottato con uno o più decreti del Ministro della Transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della Transizione ecologica.

In tema di misure di semplificazione e accelerazione per il **contrasto del dissesto idrogeologico**, si prevede che i commissari di Governo promuovano e adottino prioritariamente le misure previste, anche in coerenza con la valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'art. 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del **principio di non arrecare un danno significativo**.

Si inaspriscono poi, tra le altre cose, le **sanzioni** previste per la violazione del **divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica** in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

Infine, per garantire lo **sviluppo sostenibile dei sistemi idrici** sotto il profilo ambientale, si dispone che per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provveda, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi della direttiva 2000/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati.

Contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici (art. 16-*ter*)

Prevista una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i **clienti domestici** con riferimento alla **fornitura di energia elettrica**, in particolare prevedendo che se non intervenisse tempestivamente una disciplina del mercato a tutele graduali continuerà ad applicarsi per i **clienti vulnerabili** il servizio di maggior tutela.

Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (art. 17)

Prevista l'adozione, da parte del **Ministro della Transizione ecologica**, di un apposito **Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani**, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nel PNRR.

Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 17-bis)

Prevista l'emanazione di decreti del Ministro della Transizione ecologica per la ricognizione e la **riperimetrazione** dei **siti contaminati** attualmente classificati di **interesse nazionale** (Sin).

Riduzione tempi procedimento di Valutazione ambientale strategica (art. 18)

Previste modifiche alla disciplina della Valutazione ambientale strategica (Vas) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali e introdotte disposizioni in materia di Valutazione d'impatto ambientale (Via).

Sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (art. 18-bis)

Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario di Governo unico rispetto alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, si stabilisce che questi interventi siano dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. In considerazione del loro carattere di eccezionalità e di estrema urgenza, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19)

Si introducono modifiche all'art. 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori riguardo la gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. In particolare, si specificano le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione ora modificata; si definisce il termine entro cui il Gestore dei servizi energetici è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici; si regolamenta il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di loro ammodernamento tecnologico e ripotenziamento. Sono infine introdotte alcune modifiche all'art 40, co. 3, del d. lgs. n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da fotovoltaico.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 19-ter)

Stabilite le **sanzioni** amministrative per la **violazione dell'obbligo**, da parte di commercianti e professionisti, di **accettare pagamenti con carte di debito o di credito** precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE

Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20)

Vengono introdotte norme relative all'attribuzione di **contributi statali ai Comuni**, in materia di **efficientamento energetico**, **mobilità sostenibile**, **rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio**, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.

Misure di semplificazione per gli investimenti di ricostruzione post-sisma previsti dal Piano complementare al PNRR (art. 20-bis)

Introdotte misure volte a **semplificare** e ad **accelerare** gli interventi per la **ricostruzione** e il **rilancio** dei territori interessati dagli **eventi sismici del 2009**, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR. Si estendono anche a questi territori le disposizioni in materia edilizia previste dal decreto-legge n. 55 del 2018 a

favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del **2016**, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, e se ne dispone l'applicazione anche ai territori interessati dagli eventi sismici del **2018** avvenuti nei Comuni della provincia di Campobasso e in quelli della Città metropolitana di Catania.

Piani integrati (art. 21)

In attuazione della **linea progettuale "Piani Integrati"** nell'ambito del PNRR, si dispone l'assegnazione di risorse alle **città metropolitane** per un ammontare complessivo pari a **2.493,79 milioni** di euro per il periodo 2022-2026, al fine di favorire una **migliore inclusione sociale** riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale; **promuovere la rigenerazione urbana** attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche; sostenere **progetti legati alle smart cities**, con particolare riferimento ai **trasporti** ed al **consumo energetico**.

Al fine di rafforzare questi interventi, si prevede anche la costituzione, nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" di una **sezione** con dotazione di **272 milioni** di euro, per l'attuazione della **linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi"** del PNRR.

Le città metropolitane provvedono a individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana (che devono avere un costo totale non inferiore a 50 milioni di euro) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai Comuni appartenenti alla propria area urbana.

Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR volti a fronteggiare rischio di alluvione e rischio idrogeologico (art. 22)

Disciplinata l'assegnazione delle risorse, pari a **800 milioni di euro**, previste dal PNRR per l'attuazione di **nuovi interventi pubblici** volti a fronteggiare il **rischio di alluvione** e il **rischio idrogeologico**. Il decreto di assegnazione delle risorse tiene anche conto della classificazione dei territori dei Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico prevista dalla legge per i "piccoli Comuni" (la n.158 del 2017).

Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (art. 23)

Si consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020. Agli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020 ancora non realizzati e agli interventi del ciclo Fsc 2021-2027 si applicano le disposizioni di semplificazione previste dall'art. 48 del decreto "Semplificazioni". Si dispone, poi, la possibilità per Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione a copertura del cofinanziamento regionale, a carico cioè dei bilanci delle stesse Regioni per i programmi cofinanziati dai fondi europei Fesr e Fse Plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti percentuali la percentuale del cofinanziamento regionale.

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Progettazione di scuole innovative (art. 24)

Si demanda al Ministero dell'Istruzione il compito, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel PNRR, di indire un **concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative** dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici.

Sviluppo delle competenze digitali nella scuola (art. 24-bis)

Si stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2025-2026 nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti. In linea con questo obiettivo, contenuto nel PNR: si demanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione il compito di adeguare gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione; si dispone che il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado individui, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica e della didattica digitale.

Progetti di rilevante interesse nazionale – PRIN (art. 25)

Si prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel **2021** del nuovo Programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (**PRIN**) allo **scorrimento** delle **graduatorie** del **bando PRIN 2020**.

Svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del PNRR (art. 25-bis)

Introdotte disposizioni relative alle **attività di ricerca** svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca (di cui all'art. 1, co. 1, del d.lgs. 218 del 2016) per la realizzazione degli interventi compresi nel **quadro di attuazione del PNRR**.

Progetto di rilevante interesse nazionale *legacy* Expo (art. 25-ter)

Stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio ed il primo sviluppo di **progetti di ricerca** ed **alta formazione nell'area mediorientale**, quale *legacy* della partecipazione italiana ad **Expo 2020 Dubai**.

Chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori (art. 26)

Riguardo le **università** e la **mobilità** dei **professori universitari** e dei **ricercatori**: si amplia le possibilità di **chiamata diretta** per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a **studiosi** stabilmente impegnati presso **istituti universitari**

o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano; si introducono alcune puntualizzazioni per la chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione; si introducono alcune specifiche sul parere che la commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale deve rendere al Ministro dell'Università e della Ricerca ai fini della chiamata diretta; si introduce la possibilità di bandire procedure selettive per la chiamata di professori universitari ordinari e associati o studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento finalizzate a far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione delle università; si introduce la possibilità per gli enti pubblici di ricerca di bandire procedure selettive per la copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica presso altro ente pubblico di ricerca o a determinate condizioni di professori universitari.

SERVIZI DIGITALI

Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali (art. 27, co. 1 e 2)

In materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, si introducono innanzitutto due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (Inad) i cittadini possono utilizzare i servizi online resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o recarsi fisicamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune di residenza. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'Interno provveda all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'Anpr nell'elenco Inad. Inoltre, viene elimina la previsione che il trasferimento dei dati avvenga solo al completamento dell'Anpr.

Vengono poi semplificate le modalità attuative inerenti l'obbligo da parte della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso **sistemi di pagamento elettronico**.

Viene **soppresso** il **Comitato di indirizzo dell'AgID**, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale, e si interviene in materia di **Anagrafe nazionale della popolazione residente** consentendo ai Comuni di **utilizzare i dati anagrafici** detenuti localmente, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei Comuni alle informazioni anagrafiche contenute in Anpr per l'espletamento delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un **costante allineamento** dei propri **archivi informatizzati** con le anagrafiche contenute in Anpr.

Transizione digitale Consob e amministrazioni pubbliche (art. 27, co. da 2-bis a 2-quinquies)

Viene incrementato di 5 milioni il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al fine di garantire alla Consob una maggiore velocità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario.

Viene **abrogata** la **norma** che riconosceva alla **Banca d'Italia** la possibilità di individuare ipotesi di **revoca dell'abilitazione degli intermediari** in relazione alla condotta di agenti e mediatori, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso in cui risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione o violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario.

Si consente alle **amministrazioni pubbliche**, tra cui la Consob, di proporre, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra investimenti in attrezzature lct, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. Le variazioni possono essere disposte a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del PNRR (fino al dicembre 2026).

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 41 del Codice degli appalti (art. 27, co. 2-sexies)

Viene abrogato il co. 1 dell'art. 41 del Codice degli appalti, che prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di Consip S.p.a. e dei soggetti aggregatori, venissero individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice degli appalti e dalla normativa dell'Unione europea.

In materia di Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie (art. 27, co. 2-septies)

Si inserisce tra i compiti delle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie l'organizzazione e la gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software, alla quale gli Ordini (e le Federazioni regionali eventualmente costituite) obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri.

Raccolta delle firme digitali per la richiesta di referendum (art. 27, co. 2-octies)

Si esclude il referendum per la modifica territoriale delle Regioni e degli enti locali (ex art. 132 Cost.) dall'ambito di applicazione della disciplina sulla piattaforma per la raccolta

delle sottoscrizioni con **strumenti digitali**, considerato che nelle fattispecie previste dall'art. 132 Cost. l'iniziativa referendaria spetta ai consigli degli enti locali e non è prevista la raccolta delle firme da parte dei cittadini.

Accessibilità di siti web e applicazioni mobili, con particolare riferimento alle persone con disabilità (art. 27, co. 2-novies)

Introdotta una disposizione transitoria riguardante il recepimento delle norme e delle linee guida sui requisiti per l'accessibilità – con particolare riferimento alle **persone con disabilità** – di **siti web e applicazioni mobili**. Si prevede che i siti e le applicazioni già realizzati, da parte di una determinata categoria di soggetti privati, alla data di pubblicazione delle suddette linee guida previste dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 siano adeguati entro il 28 giugno 2022 alle disposizioni, relative ai requisiti di accessibilità, della legge stessa e delle linee guida.

Obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale (art. 27, co. 2-decies)

Introdotto l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale. Tale comunicazione deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Consultazione planimetrie catastali (art. 27, co. 2-undecies)

Viene **ampliata** la **platea** dei **soggetti abilitati** all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la c**onsultazione** delle **planimetrie catastali**, comprendendo anche gli agenti immobiliari.

Collegamento delle imprese alla Piattaforma digitale nazionale dati (art. 28)

Si prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la **Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd)** che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche (art. 28-bis)

Si dispone che le **amministrazioni pubbliche** possano **erogare benefici economici**, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (Pos), mediante l'utilizzo della **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei benefici di cui sopra sono affidati a PagoPa S.p.a., società che

gestisce la piattaforma, utilizzando parte dell'investimento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Fondo per la Repubblica Digitale (art. 29)

Viene istituito il "Fondo per la Repubblica Digitale", alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del Fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata (art. 30)

Si semplifica il quadro delle convenzioni previste dalla legislazione precedentemente in vigore, relative all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica. A tal fine si torna ad accentrare i compiti nel Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, riconoscendogli in pieno le funzioni di soggetto attuatore delle iniziative per lo sviluppo e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

Integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d'impresa (art. da 30-ter a 30-sexies)

Viene integrata la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, si interviene sulle norme relative alla piattaforma telematica nazionale presso la quale l'imprenditore presenta domanda di nomina dell'esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi: si disciplina l'interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche; si disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali; si dispone l'istituzione sulla piattaforma di un programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione; si disciplinano le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l'invito all'imprenditore a richiedere la composizione negoziata.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

Professionisti assunti a tempo determinato o con incarichi di collaborazione per l'attuazione di progetti previsti dal PNRR e modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (art. 31)

I professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Viene disposto che **il numero minimo degli incarichi di collaborazione** a professionisti ed esperti che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – e non anche gli enti locali come finora previsto – possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, è **pari a mille** unità, numero che sinora costituiva invece il limite massimo).

Si prevede, infine, che anche le Province e le Città metropolitane, nei concorsi indetti, debbano assicurare che le relative prove scritte siano sostituite con prove maggiormente accessibili ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

Incarichi di consulenza nei Comuni superiori a 250 mila abitanti (art. 31, co. 1-bis)

Si autorizzano i **Comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti** a conferire, entro limiti di spesa definiti, **incarichi di consulenza e collaborazione**, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione dagli interventi previsti dal PNRR.

Potenziamento amministrativo dei Comuni (art. 31-bis, co. 1 e co. da 3 a 6)

Previste **assunzioni** con contratto **a tempo determinato** di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto degli enti locali del Mezzogiorno (art. 31-bis co. 7-9)

Introdotte disposizioni volte a consentire all'**Agenzia per la coesione territoriale** la stipula di **contratti di collaborazione** con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a **supporto degli enti locali del Mezzogiorno**, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per favorire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei Comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti (art. 31-bis, co. 10)

I comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono autorizzati ad assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.

Formez PA (art. 32)

Per ampliare il novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA, si prevede che oltre alle Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, come attualmente contemplato, possano entrare a farne parte anche "le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici".

Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni (art. 33)

Si istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con operatività fino al 31 dicembre 2026, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni", allo scopo di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.

Personale per il Ministero della Transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR (art. 34)

Viene assegnato al **Ministero della Transizione ecologica**, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un **apposito contingente di personale massimo di 152 unità**, nel limite di spesa complessivo di euro **7,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023**.

Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia (art. 35)

Sono introdotte disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo.

Viene inoltre modificata una norma sul reclutamento di personale da assegnare agli uffici del processo del distretto della corte di appello di Trento, che prevede una riserva di posti sulla base dell'appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, al fine di circoscriverla alla sola Provincia autonoma di Bolzano.

Per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari (art. 35-bis)

Si prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari debbano redigere un programma per la **gestione** dei **procedimenti penali pendenti**, per determinare i criteri di priorità nella loro trattazione, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Potenziamento dell'Unità per la semplificazione (art. 36)

Viene **potenziata** l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che viene contestualmente ridenominata **Unità per la semplificazione**.

Modifiche a Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 36-*ter*)

Modifica il decreto "Semplificazioni" in tema di **governance del PNRR** per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e Regioni. In particolare, si prevede da un lato che i Presidenti di Regioni e Province autonome partecipino ai Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica allorché siano esaminate questioni che riguardano quella Regione o Provincia; dall'altro, che la Segreteria tecnica operi in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per gli interventi di interesse delle Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza delle Regioni.

Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 37)

Viene integra la composizione della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, che passa da 11 a 12 membri, per comprendervi un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

Proroga Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco (art. 38)

Disposta la **proroga**, entro il termine massimo del **28 febbraio 2022**, in attesa della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, dei **componenti** della **Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci** (Cts) e del **Comitato prezzi e rimborso** (Cpr), già scaduti il 4 novembre 2021.

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina (art. 38-bis)

A partire dal triennio formativo 2023-2025 è introdotta l'efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni procurati dal personale a qualunque titolo, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica. L'efficacia di tali

polizze viene condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

Semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della Salute compresi nel PNRR (art. 38-ter)

Si dispone che, per l'attuazione dei **programmi** di competenza del **Ministero della Salute** compresi nel PNRR, il Ministro promuova e stipuli **appositi contratti istituzionali di sviluppo** e ne coordini la successiva attuazione.

Riduzione termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare (art. 38-quater)

Si interviene sulla disciplina relativa all'**innovatività terapeutica** con l'obiettivo di rendere disponibili, in tempi certi, i farmaci innovativi per **malattie rare** su tutto il territorio nazionale. A tal fine si prevede, tra le altre cose, che l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri debba essere effettuato entro e non oltre due mesi nel caso d'impiego di farmaci per malattie rare.

Potenziamento della ricerca biomedica (art. 38-quinquies)

Si prevede che con decreto del Ministro della Salute vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione volto al **potenziamento della ricerca biomedica** nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, con oneri pari a 700 mila euro, cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della Missione 6 (Salute).

Inviato speciale per il cambiamento climatico (art. 39)

Modificato l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, il cosiddetto decreto "Reclutamento", limitando la possibilità di conferire l'incarico di **Inviato speciale per il cambiamento climatico** esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale. Si tratta di una figura introdotta, nell'ambito delle azioni per la transizione ecologica, per garantire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

Sistema del servizio civile universale (art. 40)

Si semplifica il procedimento di programmazione del **Sistema del Servizio civile universale**, eliminando – tra piano triennale e attuativi programmi d'intervento – il momento "intermedio" dei piani annuali. Si prevede, inoltre, che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma "semplificata", vale a dire con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.

Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza (art. 40-bis)

Anpal Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il **personale** che opera presso le sedi territoriali delle **Regioni** e delle **Province autonome** per svolgere fino al 30 aprile 2022 le attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del **Reddito di cittadinanza**.

GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE E SPORT

GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

Comprensorio Bagnoli-Coroglio (art. 41)

Modificata la disciplina relativa alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Il nuovo Commissario straordinario di Governo, individuato nel Sindaco di Napoli, dispone di un incarico fino al 31 dicembre 2025, con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Prevista anche la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, di altri soggetti attuatori rispetto ad Invitalia. Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività svolte.

Commissario straordinario per la città di Taranto (art. 42)

Sono rafforzati i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto: il suo mandato è esteso fino a tre anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023, e gli viene assegnata una struttura di supporto, definendone le modalità di reperimento e di retribuzione del relativo personale.

Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive (art. 43)

Viene potenziata la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive: si prevede, in particolare, l'estensione delle sue funzioni e delle sue attività, su richiesta delle singole Regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della Transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-Regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari, con un'indennità onnicomprensiva pari a 30 mila euro annui.

Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (art. 43-bis)

Al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017 è destinato un importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite.

Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (art. 43-ter)

Si stabilisce che il **credito d'imposta** riconosciuto agli **investimenti** effettuati per l'acquisizione dei **beni strumentali nuovi** dalle imprese situate nei **comuni** colpiti dagli **eventi sismici del 2016** si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea cosiddetta *Temporary Framework*.

Alitalia (art. 44)

Viene autorizzato l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e *voucher* non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche per il **rimborso dei biglietti o voucher** emessi **non connessi con l'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche (art. 44-bis).

Viene **accelerata** la **chiusura** della procedura di **liquidazione** della società **Expo 2015 S.p.A**, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione.

Vengono abrogati, tra le altre cose, i commi 415, 416 e 417 della legge di bilancio 2017, che disciplinano l'avvio di una sperimentazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede come acquirente unico limitatamente a due categorie merceologiche specifiche, energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero medesimo e per quello dell'interno.

Viene infine esclusa la società Fintecna Spa dal rispetto dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti a carico delle pubbliche amministrazioni.

IMPRESE AGRICOLE

Compensazione per le imprese agricole (art. 45)

Introdotte alcune modifiche alla vigente disciplina che autorizza gli **organismi pagatori** a **compensare** gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'**impresa agricola** beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

SPORT

Fondi per il rilancio del sistema sportivo (art. 46)

Si riconosce per il 2021 a **Sport e Salute S.p.a.** un **contributo** di **27 milioni e 200 mila euro** destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Promozione attività sportiva (art. 46-bis)

Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite è destinata una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo per il **potenziamento** dell'attività sportiva di base di cui all'art. 1, co. 561, della Legge di bilancio 2021.

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende (art. 47)

Viene modificato l'art. 34-bis del **Codice antimafia**, in tema di **controllo giudiziario delle aziende** che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del presente decreto-legge.

Si prevede ora che il controllo giudiziario possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del Codice antimafia e si integra l'elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all'impresa il controllo giudiziario, in attesa che sia decisa l'impugnativa dell'interdittiva antimafia. In particolare, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti interessati, il decreto-legge specifica che deve essere sentito anche il prefetto che ha pronunciato l'informazione antimafia interdittiva.

Si specifica, poi, che quando il Tribunale applica gli istituti dell'amministrazione giudiziaria (art. 34 Codice) o del controllo giudiziario (art. 34-bis del Codice) non si sospendono solo gli effetti dell'interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia.

Si demanda alla cancelleria del Tribunale il compito di **comunicare al prefetto** l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente **aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia**.

Si stabilisce che l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di **disporre**, **nei cinque anni successivi**, l'applicazione delle **misure amministrative di prevenzione collaborativa** di cui all'art. 94-bis del Codice.

Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia (art. 48)

Modificando il comma 2-bis dell'articolo 92 del Codice antimafia in materia di **informativa** antimafia si introduce l'istituto del **contraddittorio endoprocedimentale**. Come recita anche la relazione illustrativa, si tratta del "**principio del contraddittorio**, mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un 'preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa', con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria".

Più nel dettaglio, il nuovo comma 2-bis prevede che il **prefetto**, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, **ritenga sussistenti i presupposti** per l'adozione dell'interdittiva antimafia o per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione. La disposizione precisa che in ogni caso non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine entro il quale il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia. La **procedura del contraddittorio** deve **concludersi entro sessanta giorni** dalla data di ricezione della comunicazione.

Al **termine della procedura** in contraddittorio, il prefetto può: rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del Codice Antimafia, in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione; adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per la nomina di un commissario o il rinnovo degli organi sociali, informando tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia (art. 48-bis)

Con una ulteriore modifica del Codice antimafia, si prevede che nel caso di elargizione di **fondi europei** legata al possesso di **terreni agricoli**, a qualunque titolo acquisiti, sia la **documentazione antimafia** sia l'informazione antimafia debbano essere richiesti nel caso in cui l'**importo** dei fondi sia **superiore a 25 mila euro**.

Prevenzione collaborativa (art. 49)

Viene introdotta nel Codice antimafia la previsione di **misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili**, in alternativa all'interdittiva antimafia, qualora i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di **agevolazione occasionale**. In questi casi, il **prefetto** prescrive all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti **misure di controllo** "**attivo**" che consentono all'impresa stessa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza

dell'Autorità statale. Il prefetto, inoltre, può nominare **esperti** (di numero non superiore a 3) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari e con oneri a carico dell'impresa, che hanno il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia (art. 49-bis)

Introdotto uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di **cambiamento della sede** del **soggetto sottoposto a verifica** per il rilascio della **comunicazione antimafia**. Tale mutamento non determina cambiamenti sul piano della individuazione del prefetto competente al rilascio della comunicazione.

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Beni non espropriabili dall'Agente della riscossione (art. 50, co. 1)

Si dispone che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del Codice di procedura civile, in luogo del paniere di beni "essenziali" individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Istat.

Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica (art. 50, co. 2)

Viene soppresso il riferimento alla necessità dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'istituzione del **Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica**, e se ne modifica la composizione, prevedendo anche la presenza di due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 50, co. 3)

Viene abrogata la disciplina relativa alle **procedure semplificate** per il **recupero dei contributi** dovuti per il **Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti** prevista dall'art. 194-*bi*s del Codice dell'ambiente.

Abrogazione di misure di coordinamento e monitoraggi in materia di cambiamenti climatici e qualità dell'aria (art. 50, co. 5)

Prevista l'abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 111 del 2019, il cosiddetto decreto "Clima", che hanno previsto l'approvazione di un "Programma strategico nazionale per il **contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria**" e istituito presso il Ministero della Transizione ecologica, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma stesso, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.